

Associazione “Gruppo di Pisa” STATUTO

Art. 1. *Denominazione.* - 1. È costituita l'Associazione denominata “Associazione Gruppo di Pisa”.

Art. 2. *Finalità.* - 1. L'Associazione non ha fini di lucro. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento d'attività di promozione nel settore della cultura giuridica, favorendo il dibattito fra studiosi ed operatori in ambito nazionale ed internazionale. Per conseguire tali finalità l'Associazione potrà:

- a) organizzare riunioni, conferenze e convegni;
- b) editare bollettini, rapporti, riviste, libri ed ogni altra pubblicazione cartacea, audiovisiva o multimediale;
- c) accordare il proprio patrocinio, anche finanziario, a congressi, a pubblicazioni e ad ogni altra iniziativa conforme ai propri scopi;
- d) aderire o collegarsi ad altri organismi nazionali o internazionali che perseguano finalità analoghe alle proprie.

2. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.p.r 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3. *Sede.* - 1. L'Associazione ha sede presso il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli studi di Pisa, in piazza dei Cavalieri, n. 2.

2. L'Associazione, ferma la sua sede legale presso il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli Studi di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, 2, ha come sede operativa la struttura universitaria di afferenza del Presidente *pro-tempore* dell'Associazione

Art. 4 – *Patrimonio.*- 1. Il patrimonio è formato:

- a) da beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- b) dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai redditi di beni patrimoniali;
- d) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche, nonché dalle eventuali raccolte pubbliche di fondi, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art. 5. *Associati.* - 1. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi.

2.- Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione gli associati versano la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre d'ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale d'associazione.

3. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6. *Cessazione dall'associazione*. - 1. La qualità d'associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

2. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per la mora superiore ad un anno nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento d'attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo.

3. Il provvedimento d'esclusione deve essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7. *Organi dell'Associazione*. -1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli iscritti, in regola con gli obblighi sociali;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - g) il Collegio dei Probiviri
2. Le cariche di cui alle lettere d) ed e) possono essere cumulate.

Art. 8. *Assemblea degli associati*¹. - 1. L'Assemblea è formata dagli associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica degli iscritti, ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; l'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di luglio. La convocazione s' esegue mediante avviso inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo e l'ordine del giorno.

3. Ciascun associato, inclusi associazioni ed enti, ha diritto ad un voto. Per il rinnovo del Consiglio direttivo hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni e che, al momento del voto, siano in regola con il pagamento delle quote associative, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

4. Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che sia presente almeno la metà degli associati; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

5. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. L'Assemblea è competente a deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti, su proposta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di dieci Soci;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

7. Le deliberazioni assembleari - redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente - sono depositate presso la sede sociale e rimangono a disposizione degli associati.

Art. 9. *Consiglio Direttivo*². - 1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati, secondo le modalità fissate nel Regolamento elettorale. I consiglieri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito.

¹ Testo così sostituito con la delibera del 19 ottobre 2018.

² Testo così sostituito con la delibera del 19 ottobre 2018.

Qualora un Consigliere cessi anzitempo dalla carica, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale.

Il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e sarà immediatamente rieleggibile nel caso in cui abbia ricoperto la carica per un tempo inferiore alla metà del triennio di ordinaria durata della stessa. In mancanza di non eletti disponibili, il Direttivo proseguirà la sua attività in composizione ridotta, purché risulti composto di almeno quattro membri.

2. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che può nominare un Vicepresidente, anche a rotazione tra gli altri componenti del Direttivo; il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di telefax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri d'ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare, provvede alla stesura del progetto del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione.

5. Il Tesoriere è delegato ad espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell'Associazione.

Art. 10. *Presidente.* - 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e da eventuali specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

2. Con il parere favorevole del Vicepresidente, il Presidente può, nei casi d'urgenza, assumere le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima successiva riunione.

3. Il Presidente può delegare il Vicepresidente per il compimento di singoli atti. In caso d'impedimento o di cessazione della carica del Presidente il Vicepresidente esercita temporaneamente le funzioni di Presidente.

Art. 11. *Collegio dei Proviviri.* - 1. Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre ex-Presidenti dell'Associazione che abbiano compiuto per intero almeno un mandato e che siano in regola con l'iscrizione e da due soci con almeno un quinquennio continuativo di anzianità estratti a sorte tra i soci.

2. Il Collegio dei Proviviri elegge un proprio Presidente e disciplina la sua attività sulla base del regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 12. *Collegio dei Revisori.* - 1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, che rimangono in carica tre anni e la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 13. *Bilancio.* - 1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 luglio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

2. Il progetto del bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione e deve rimanere a disposizione degli associati.

3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14. *Scioglimento*. - 1. L'Associazione si estingue su conforme deliberazione assembleare:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le cause di cui all'art. 27 c.c.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con fini analoghi a quelli indicati nell'art. 2 dello Statuto, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 15. *Norma finale*. - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Appendice

Si riportano di seguito gli articoli 8 e 9, nella versione precedente alla modifica avvenuta in data 19 ottobre 2018.

Art. 8. *Assemblea degli associati*. - 1. L'Assemblea è formata dagli associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica degli iscritti, ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; l'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di luglio. La convocazione s' esegue mediante avviso inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo e l'ordine del giorno.

3. L'associato non può possedere più di una delega. La delega deve farsi per iscritto e comunicata dall'interessato anche al Presidente dell'Associazione almeno due giorni prima dell'Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

4. Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

5. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. L'Assemblea è competente a deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti, su proposta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di dieci Soci;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

7. Le deliberazioni assembleari - redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente - sono depositate presso la sede sociale e rimangono a disposizione degli associati.

Art. 9. *Consiglio Direttivo*. - 1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati. I consiglieri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito. Qualora un Consigliere cessi dalla carica, il Consiglio può cooptare il sostituto, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

2. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che può nominare un Vicepresidente, anche a rotazione tra i gli altri componenti del Direttivo; il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di telefax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri d'ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare: provvede alla

stesura del progetto del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione.

5. Il Tesoriere è delegato ad espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell'Associazione.